

Prot. n.339/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 24 Luglio 2012

Oggetto: **“DL sviluppo” – Misure fiscali per le opere pubbliche**

Tassazione al 12,50% sugli interessi dei cd. “*project bonds*” emessi, dal 26 giugno 2012 al 26 giugno 2015, dalle società di progetto realizzatrici di infrastrutture, estensione della “defiscalizzazione” a tutte le opere pubbliche, eseguite mediante contratti di partenariato pubblico-privato, e compensazione senza limiti d'importo per i crediti d'imposta degli Enti locali, connessi ai dividendi loro distribuiti dalle ex aziende municipalizzate.

Queste le **misure fiscali per le opere pubbliche contenute nel DL 83/2012** (cd. “DL sviluppo”), in corso di esame alla Camera per la relativa conversione in legge (DdL n.5312/C), che si aggiungono al ripristino dell'imponibilità IVA, su opzione, per le cessioni e locazioni di abitazioni, al “potenziamento” della detrazione IRPEF del 36% per il recupero delle abitazioni ed alla proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

**Società di progetto - Misure per la realizzazione di opere pubbliche
Tassazione agevolata degli interessi sui cd. “*project bonds*”**

Nell'ottica di favorire il finanziamento di nuove infrastrutture o servizi di pubblica utilità, il nuovo art.157 del D.Lgs. 163/2006 (cd. “*Codice dei contratti pubblici*”)[1] prevede la **facoltà**, per le **società di progetto** e per quelle **titolari di contratti di partenariato pubblico-privato**[2], di **emettere obbligazioni e titoli di debito** (cd. “*project bonds*”), secondo modalità operative stabilite dalla medesima disposizione[3].

Intervenendo su tale disciplina, l'art.1, comma 1, del DL 83/2012 introduce un regime fiscale agevolato applicabile agli interessi derivanti dalla sottoscrizione di tali strumenti finanziari.

In particolare, viene riconosciuta l'applicabilità dell'imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 12,50%, ossia del medesimo regime fiscale agevolato previsto per i titoli di Stato, anche agli interessi relativi alle obbligazioni ed ai titoli di debito emessi dai predetti soggetti[4].

In sostanza, si tratta di una forma di agevolazione per favorire l'investimento dei piccoli risparmiatori rispetto a tali tipi di operazioni.

Inoltre, per quanto riguarda le garanzie connesse all'emissione di tali obbligazioni e titoli di debito, le imposte indirette (Registro, ed Ipotecaria) si applicano in misura fissa (per un ammontare complessivamente pari a 504 euro – art.1, comma 3)[5].

Specularmente, per le società emittenti (società di progetto e società titolari degli altri contratti di partenariato pubblico-privato), viene riconosciuta la piena deducibilità dalle imposte sul reddito degli interessi passivi derivanti dai titoli da queste emessi (art.1, comma 2).

In sostanza, come rilevato anche nella Relazione illustrativa di accompagnamento al DdL 5312/C, sotto il profilo della deducibilità degli interessi, il regime fiscale dei “*project bonds*” viene equiparato a quello degli interessi sui finanziamenti bancari[6].

Circa l'efficacia delle citate agevolazioni (tassazione degli interessi al 12,50%, Registro ed Ipotecaria in misura fissa per le garanzie connesse all'emissione dei “*project bonds*” e deducibilità piena degli interessi passivi degli stessi) il DL 83/2012, stabilisce

che tali misure sono applicabili alle obbligazioni emesse nei 3 anni successivi alla sua entrata in vigore (26 giugno 2012, data di pubblicazione in *G.U.* – cfr. art.70).

Finanziamento delle infrastrutture mediante “defiscalizzazione”

L'art.2 del DL 83/2012 interviene, altresì, sulle disposizioni che stabiliscono in sostituzione parziale od integrale del contributo pubblico a fondo perduto, la “defiscalizzazione” (IRES, IRAP ed IVA) del reddito delle società di progetto costituite[7] per la realizzazione in “*project financing*” di nuove infrastrutture (art.18 della legge 183/2011 – legge di Stabilità 2012 - cd. “Tremonti infrastrutture”).

In particolare, tale **regime** viene, ora, **esteso** alla **realizzazione** di **tutte le opere pubbliche**, senza distinzioni circa la loro tipologia, a differenza di quanto previsto nella precedente formulazione della disposizione, che, come noto, limitava l'applicabilità dei benefici unicamente a determinate opere pubbliche (stradali e autostradali, anche di carattere regionale, ferroviarie, metropolitane e portuali).

L'ulteriore novità riguarda i **soggetti beneficiari** della “defiscalizzazione”: oltre alle **società di progetto** realizzatrici delle opere, possono accedervi anche i **soggetti interessati** nell'ambito degli **ulteriori “contratti di partenariato pubblico-privato”**[8], (ad es. concessionarie di lavoro servizi e le società miste).

Pertanto, in favore della citata platea di soggetti, possono essere riconosciute:

- l'esenzione dall'imposizione IRES ed IRAP dei redditi prodotti durante il periodo di concessione, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo perduto;
- l'assolvimento del versamento dell'IVA mediante compensazione con l'importo del contributo pubblico riconosciuto, fermi restando gli obblighi comunitari;
- il riconoscimento di un contributo in conto esercizio corrispondente all'ammontare del canone annuo corrisposto allo Stato dagli enti concessionari di autostrade;
- per le sole società costituite per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali, la possibilità di effettuare il versamento dell'IVA mediante compensazione con il 25% del maggiore gettito IVA relativo alle importazioni riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore a 15 anni.

Quest'ultima tipologia di “defiscalizzazione” (che va a sostituire completamente, o parzialmente, il contributo pubblico) opera secondo le modalità previste dalla stessa legge di Stabilità 2012, come modificata dallo stesso art.2 del DL 83/2012[9].

In ogni caso, si ricorda che l'efficacia di tutte le citate misure di “defiscalizzazione” è subordinata all'emanazione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art.104 comma 4, del D.P.R. 917/1986 - TUIR).

Infine, viene previsto che, ferma restando la generica applicabilità della “defiscalizzazione” per tutte le opere, restano confermate le forme di finanziamento già stabilite per la realizzazione delle infrastrutture portuali, mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art.1, commi 990 e 991, della legge 296/2006 – legge Finanziaria 2007[10].

Comuni - Utilizzo dei crediti d'imposta per la realizzazione di infrastrutture

In tal ambito, l'art.6 del DL 83/2012, introducendo una nuova disposizione nel DL 1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2012, interviene in materia di utilizzabilità in compensazione[11] dei crediti d'imposta vantati dagli Enti locali a fronte dei dividendi loro corrisposti (in qualità di soci) dalle ex aziende municipalizzate, trasformate in s.p.a.[12], e titolari della gestione di servizi pubblici locali.

In particolare, per tali crediti d'imposta, non opera il limite di compensabilità annuo (pari a 516.456,90 euro) stabilito dall'art.1, comma 34, della legge 388/2000.

Ciò, secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa al “DL sviluppo”, al fine di consentire ai Comuni l'utilizzo dei crediti maturati nelle precedenti annualità, di importo superiore al predetto limite, per il finanziamento di opere pubbliche sul proprio territorio. Inoltre, viene stabilito che i rimborsi di cui all'art.1, comma 52, della legge 311/2004 (fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del

credito d'imposta, con una dotazione di 10 milioni di euro), e la compensazione dei crediti d'imposta debbano essere destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

[1] **D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.**

(omissis)

157. Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'articolo 156 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

(omissis)

La disposizione è stata riformulata dall'art.41 del DL 1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2012 (cd. "DL *infrastrutture e liberalizzazioni*").

[2] **D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.**

(omissis)

Art. 3

(omissis)

15-ter - Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico

di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

(omissis)

^[3] L'art.1, comma 5, del DL 83/2012 riconosce la possibilità di emettere i "*project bond*" anche per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'opera.

^[4] Cfr. art.2, comma 7, del DL 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 148/2011 ed art.2 comma 1, del D.Lgs. 239/1996. In particolare, per le persone fisiche non esercenti attività commerciale, e per gli enti non commerciali, che acquistano i predetti titoli, l'imposta sostitutiva sui relativi interessi si applica a titolo d'imposta.

Diversamente, per le persone fisiche esercenti attività commerciale (alle quali vengono equiparate le sole società semplici), gli interessi percepiti sui "*project bonds*", come sui titoli di debito, concorrono a determinare il reddito d'impresa. In tal caso, l'imposta sostitutiva viene applicata a titolo d'acconto (art.5, comma 1, D.Lgs. 239/1996), con diritto allo scomputo della stessa dalle imposte sui redditi dovute. Per quanto riguarda, invece, i soggetti diversi dalle persone fisiche, esercenti attività d'impresa (società di persone e di capitali), l'imposta sostitutiva non viene applicata, e l'importo dei proventi percepiti a seguito dell'acquisto dei "*project bonds*" concorrerà alla determinazione del reddito d'impresa (ai fini IRPEF/IRES – cfr. anche la C.M. 306/1996).

^[5] Tale regime di favore si applica anche alle eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali, nonché alle cessioni di credito stipulate in relazione alle citate emissioni di "*project bonds*".

^[6] In pratica, la deducibilità degli interessi connessi ai citati "*project bond*" non è sottoposta, quindi, alle condizioni previste dall'art.3, comma 115, della legge 549/1995, né alle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, entro il 30% del ROL, stabilite dall'art.96, comma 5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR. Si ritiene che tale regime (già espressamente riconosciuto per le società di progetto) possa essere applicato anche alle società titolari di contratti di partenariato pubblico-privato.

^[7] Cfr. l'art.156 del D.Lgs. 163/2006.

^[8] Ai sensi dell'art.3, comma 15-ter del D.Lgs. 163/2006, cfr. la nota 2.

^[9] In particolare, l'art.2, comma 1, lett. b, del DL 83/2012 elimina la disposizione che condizionava l'attribuzione del maggior gettito IVA all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale. Tale limitazione, come si legge nella Relazione illustrativa al Provvedimento, è stata abrogata poiché, non collegando la defiscalizzazione allo specifico intervento da realizzare, non rendeva conveniente per il privato l'effettuazione dell'investimento.

^[10] **Legge 27 dicembre 2006 n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).**

Art.1*(omissis)*

990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

991. è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.

(omissis)

^[11] Ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997. Tale facoltà era stata riconosciuta ai Comuni dall'art.14, comma 1-bis, del D.P.R.917/1986 – T.U.I.R., poi abrogato con efficacia dal 1° gennaio 2004. Infatti, la citata disposizione prevedeva che, onde evitare la duplicazione nella tassazione, gli utili percepiti dalle ex aziende municipalizzate, e già tassati ai fini delle imposte sui redditi in capo alle medesime società, se distribuiti all'Ente locale, consentivano l'attribuzione a quest'ultimo di un credito d'imposta, compensabile con le citate modalità.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)